



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P.O. 1 46 del 18/04/2019 N. Reg. Gen. 174 del 18/04/2019	OGGETTO: Procedimento Mendola Angelo / Comune di Naro, conferimento incarico legale e liquidazione acconto.
---	--

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1

PREMESSO CHE:

che il dipendente comunale, Signor Mendola Angelo, in data 22/11/2018, ha notificato al Comune di Naro ricorso ex art. 414 c.p.c, innanzi al Tribunale di Agrigento;

che con tale ricorso contro il Comune di Naro, il Signor Mendola chiede che venga riconosciuto, a decorrere dal 2012, il diritto all'inquadramento nella categoria B, in luogo della categoria A in cui risulta inquadrato e conseguentemente chiede il riconoscimento delle posizioni economiche superiori e il relativo trattamento economico. Chiede inoltre il riconoscimento delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stato inquadrato nella categoria superiore corrispondente alle mansioni effettivamente svolte. Chiede ancora il trattamento economico per il lavoro straordinario e l'indennità di reperibilità per un totale di € 9.662,57 per gli anni 2012-2017 oltre a quanto spettante per l'anno in corso, interessi e rivalutazione come per legge;

che con nota in atti al prot. n. 3339 del 01/03/2019, il Responsabile del Settore Tecnico competente, Geom. Calogero Terranova, ha comunicato che *“ il dipendente comunale Mendola Angelo, svolge la propria attività lavorativa presso il Cimitero Comunale con la mansione di custode- puliziere, inquadrato nella cat. A del CCNL 31/03/1999 sull'Ordinamento Professionale dei dipendenti EE.LL. ha svolto esclusivamente la mansione di custode*

comunale così come previsto dall'art. 29 del regolamento dei servizi cimiteriali non ha mai assolto concretamente alle mansioni di necroforo.... ha presenziato esclusivamente alle operazioni di tumulazione, esumazione e/o estumulazione al fine di compilare i verbali prestampati. Per quanto sopra e per le motivazioni su esposte si ritiene non possa essere riconosciuta la categoria B così come richiesto nel ricorso ex art. 414 c.p.c. avanzato dal dipendente Mendola “;

che tenendo conto della relazione del capo settore competente il Comune di Naro ha l'autorizzato la costituzione in giudizio per l'impugnazione della sentenza n. 390/2019;

CONSIDERATO CHE:

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 21 del 21/03/2019, tenendo conto del Codice dei contratti pubblici e delle linee guida, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 907 del 24/10/2018, che forniscono le direttive per l'affidamento dei servizi legali ha deliberato:
 1. di autorizzare la costituzione in giudizio;
 2. di demandare al Responsabile di Settore competente la definizione del procedimento di conferimento dell'incarico de quo, tenuto conto della direttiva ANAC, nonché la successiva assunzione del corrispondente impegno di spesa;

RILEVATO CHE:

1. nell'ambito del nuovo *Codice dei contratti pubblici* di cui al d.lgs. n. 50/2016 i **servizi legali** (relativi alla rappresentanza legale dell'ente da parte di un avvocato) risultano espressamente ricompresi (**art. 17, co. 1, lett. d n.1**) tra i cd. *servizi esclusi*, cui pertanto – ferma restando la nuova qualificazione in termini di *servizio* – non si applicano le disposizioni del medesimo *Codice* (art. 17, co. 1), risultando tuttavia il relativo affidamento assoggettato al rispetto dei *principi generali* di cui all'**art. 4** del nuovo Codice quali *l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la parità di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità, la pubblicità*;
2. le linee guida approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 907 del 24/10/2018, forniscono le direttive per l'affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici in cui si afferma la configurazione della tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale di cui all'art. 2229 e seguenti del C.C. ;
3. l'affidamento può avvenire in maniera diretta, col rispetto dei principi generali di economicità, efficacia e proporzionalità;

4. necessita l'esigenza di costituirsi in giudizio in tempo utile, quindi si rende necessario che si proceda mediante affidamento diretto (art. 36 co. 2 lett. A) , avendo comunque cura di assicurare il rispetto dei sopracitati principi di imparzialità e pari trattamento, attenendosi agli appositi criteri per il conferimento dell'incarico *de quo* di cui al vigente regolamento comunale, sia con specifico riguardo all'obbligo di rotazione che relativamente alla determinazione del corrispondente compenso, riferito ai minimi tariffari di cui al regolamento comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali, si da darsi parimenti attuazione al su richiamato principio di economicità;

DATO ATTO CHE :

- nell'elenco unico fiduciario di cui al regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali figura l'Avvocato Vincenzo Vitello che non ha avuto incarichi nel corso di quest'anno e dell'anno precedente, in base al curriculum presentato possiede i requisiti di professionalità specifica richiesti;
- occorre procedere al conferimento di incarico e prendere l'impegno di spesa relativamente al procedimento *de quo*;

VISTI:

- la deliberazione giunta di autorizzazione n. 21 del 21/03/2019/2019 munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile ;
- la D.S. n. 48/2015 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;

D E T E R M I N A

1. incaricare per la difesa del comune di Naro, nel procedimento di primo grado tra il Comune di Naro e il dipendente Mendola Angelo, l'Avv. Vincenzo Vitello in possesso dei requisiti richiesti ed iscritto nell'elenco unico fiduciario del Comune di Naro;
2. impegnare da liquidare a titolo d'acconto la spesa di euro 1.000,00 da imputare al capitolo n. 10120801 art. n. 1 del bilancio del Comune di Naro, con riserva di integrare lo stanziamento impegnato non appena il professionista farà pervenire lo schema di parcella presuntiva per tutto il procedimento;
3. accreditare, l'importo liquidato, sul C. C. avente il seguente

CODICE IBAN: IT *****

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Rosa Troisi)

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1
(Dott. Vincenzo Cavaleri)